

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati. Modifica dell'articolo 21 bis della l.r. 20/2006

Preambolo

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

Considerato quanto segue:

1. Nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dei valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) l'articolo 101 del medesimo decreto consente alla Regione di definire valori limite di emissione in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini;
2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al punto 1, si rende necessario, con riferimento agli scarichi provenienti dai piccoli agglomerati nei quali siano convogliate anche acque reflue industriali, dettare specifiche condizioni per l'applicazione dei limiti di emissione, circoscrivendola ai parametri caratteristici degli scarichi industriali presenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura, nella logica di equiparazione tra questi ultimi e i limiti imposti per gli impianti superiori ai 2000 Abitanti Equivalenti, per i quali la normativa specifica quali parametri della tabella 3 dell'Allegato 5 al D.lgs. 152/2006 devono soddisfare i limiti;
3. Inoltre si rende necessario l'introduzione di una casistica ad hoc in riferimento agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera m) della l.r. 20/2006 per la distinzione delle tipologie dei reflui qualitativamente assimilabili a quelli di tipo civile ovvero caratterizzabili con i medesimi parametri tipici da acque reflue domestiche in contesti privi di criticità ambientali.
4. è necessario prevedere che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Burt, considerato che si disciplinano casi di scarichi provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale si approva la presente legge

Art. 1

Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati.

Modifica dell'articolo 21 bis della l.r. 20/2006

1. Il comma 3 dell'articolo 21 bis della legge regionale 1 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) è sostituito dal seguente :

“3. Agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali si applicano i limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo in riferimento ai parametri caratteristici degli scarichi industriali presenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 bis della l.r. 20/2006 è inserito il seguente :

“ 3 bis. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali qualora il titolare di tali scarichi dimostri che :

- a) la percentuale quantitativa delle acque reflue industriali è inferiore al 10 per cento del numero degli abitanti equivalenti collettati;
- b) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo. ”.

3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 21 bis della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:

“ 3 ter. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano altresì ai reflui con percentuale quantitativa delle acque industriali in misura non superiore al 35 per cento del totale, qualora siano strettamente caratterizzabili con parametri tipicamente presenti nei reflui domestici e purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

- 1) i reflui provengano da un agglomerato a forte fluttuazione stagionale ai sensi dell'articolo 2, lettera m) ;
- 2) le caratteristiche qualitative del corpo idrico recettore rispettino ed abbiano rispettato, almeno nel corso del quinquennio precedente, gli obiettivi di qualità ambientale disposti dall'articolo 76 del decreto legislativo;
- 3) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo.”.

4. Al comma 4 dell'articolo 21 bis della l.r. 20/2006 le parole “ La deroga di cui al comma 3, non opera” sono sostituite dalle seguenti : “Le deroghe di cui ai commi 3 bis e 3 ter non operano”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.